



**Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 29/04/1994
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30/04/2010**

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 4
Art. 2	Gestione del servizio	
Art. 3	Oggetto della tassa	
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 5	Domanda di concessione suolo pubblico – uffici competenti tempi di adozione del provvedimento	
Art. 6	Occupazioni abusive	
Art. 7	Occupazione d’urgenza	Pag. 6
Art. 8	Contenuto della domanda	
Art. 9	Deposito cauzionale	Pag. 7
Art. 10	Istruttoria della domanda	
Art. 11	Rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione - suo contenuto	Pag. 8
Art. 12	Diniego della concessione	
Art. 13	Titolare della concessione e suoi obblighi	Pag. 9
Art. 14	Rinnovo e disdetta della concessione	
Art. 15	Revoca della concessione	Pag. 10
Art. 16	Sospensione della concessione	
Art. 17	Modalità di applicazione degli istituti della revoca e sospensione della concessione	
Art. 18	Decadenza ed estinzione della concessione	Pag. 11
Art. 19	Diritto di controllo - accertamento delle violazioni – ordinanza di sgombero e ripristino	
Art. 20	Durata della occupazione	Pag. 12
Art. 21	Tipi di occupazione: permanente, temporanea	
Art. 22	Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale	Pag. 14
Art. 23	Commisurazione e determinazione della tassa	Pag. 15
Art. 24	Denuncia e versamento della tassa	
Art. 25	Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattiva della tassa	Pag. 17
Art. 26	Tassa per le occupazioni temporanee e sua graduazione in rapporto alla durata e alle superfici	
Art. 27	Variazione della tariffa per tipologie di occupazioni temporanee	Pag. 18
Art. 28	Tassa occupazione permanente: sua graduazione in rapporto alla superficie	Pag. 19
Art. 29	Riduzione della tassa per occupazioni permanenti	Pag. 20
Art. 30	(Soppresso dal 1999)	
Art. 31	Esenzioni	
Art. 32	Contenzioso	Pag. 21
Art. 33	Sanzioni ed interessi	
Art. 34	Funzionario responsabile	Pag. 22
Art. 35	Rinvio ad altre disposizioni	
Art. 36	Pubblicità del regolamento	Pag. 23
Art. 37	Variazioni del regolamento	
Art. 38	Entrata in vigore	

ALLEGATI

N. 1: TARIFFE

N. 2: STRADARIO IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del detto D.Lgs.; nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52, del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo e con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del Comune, intendendo per beni prevalentemente le aree con esclusione quindi di immobili (unica eccezione l'area mercatale).

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, sono pure soggette le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge (atto o titolo costitutivo ed usucapione), la servitù di pubblico passaggio purchè costituita precedentemente all'occupazione.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 5
DOMANDA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - UFFICI COMPETENTI
TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente aree e beni pubblici o destinati a uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al comune ed ottenere regolare concessione o autorizzazione.

L'occupazione di suolo pubblico inerente l'esecuzione di opere o lavori deve essere compatibile con quanto specificato all'art. 32 "Tutela della pubblica incolumità" commi 3 e 4 del vigente Regolamento edilizio comunale.

La domanda, redatta in carta bollata e su modello predisposto dal Comune ed intestata al Sindaco, deve essere presentata al PROTOCOLLO GENERALE. Questi provvederà all'inoltro di una copia dell'istanza agli uffici Comunali competenti:

- 1) UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI.....
- 2) UFFICIO TRIBUTI.....
- 3) POLIZIA MUNICIPALE.....
- 4) UFFICIO TECNICO.....

2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione l'ufficio competente provvede a rilasciare regolare autorizzazione o concessione entro i termini stabiliti dal successivo comma.

3. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in DUE MESI. Qualora vengano richiesti chiarimenti da parte dell'ufficio o integrazioni della documentazione prodotta, il termine di cui al comma precedente riprende a decorrere dalla ricezione degli atti.

ART. 6
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive. Indipendentemente da qualsiasi altra azione civile e penale ammessa, ai sensi dell'art. 823 del C.C., l'Amministrazione può provvedere

direttamente, a spese del possessore a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

ART. 7 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quanto si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio per motivi di pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato, sotto la sua personale responsabilità, prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio che viene rilasciato a sanatoria.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art. e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 8 CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui, al precedente articolo 5, deve indicare:
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed eventuale numero di partita IVA del richiedente e il titolo del richiedente nei confronti dell'istanza;
 - b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene domandata;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività per la quale l'occupazione è richiesta.

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

3. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia e' necessario riportare gli estremi di tale atto.

5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:

- a) Presentazione da parte dell'interessato di una domanda in bollo su moduli predisposti dagli uffici comunali;
- b) istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma del responsabile del Settore all'uopo delegato dal Sindaco;
- c) versamento delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore.

6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire ai competenti Settori comunali, per la procedura semplificata di cui sopra, nei termini stabiliti dagli stessi.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale, fatti salvi i diritti di terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il responsabile di settore potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, il cui importo verrà determinato caso per caso dagli uffici competenti.

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il Responsabile del Settore competente invita l'interessato a fornire dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.

2. I termini per l'istruttoria della pratica riprendono a decorrere dalla data in cui vengono ricevuti i documenti necessari ai fini dell'esame richiamati al comma 1.

3. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei Settori interessati e/o della Commissione Edilizia.

5. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...), imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture tipo o altro) o altre prescrizioni in merito.

ART. 11 RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE - SUO CONTENUTO

1. L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quello di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

2. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine , per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni tramite ordinanza a richiesta dei settori interessati e/o per motivi di carattere pubblico.

3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire dietro richiesta degli addetti comunali incaricati ai controlli, l'atto che autorizza l'occupazione.

ART. 12 DINIEGO DELLA CONCESSIONE

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art. 10 il Comune può negare all'interessato la concessione richiesta. Sono rigettate le richieste di occupazione

di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dal Piano Regolatore o da vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Il diniego è comunicato al richiedente con atto formale e con la precisazione dei motivi del diniego.

2. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione e non dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria.

ART. 13

TITOLARE DELLA CONCESSIONE E SUOI OBBLIGHI

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata qualsiasi subconcessione.

2. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

3. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito di "Cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda".

4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia delle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

5. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e/o intralcio alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- c) evitare scariche di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettandole norme igieniche richieste alla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 14

RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di SEI MESI prima dalla scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

3. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

ART. 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può revocare, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato.

ART. 16 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) Per adeguamenti della concessione a sopravvenute esigenze, imputando gli opportuni adeguamenti;
- b) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri enti pubblici territoriali (o religiosi) o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
- c) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi o calamità notevoli).

ART. 17 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELLA REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La revoca o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interesse, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 18
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- a) inadempienza o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;
- b) mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione stabilito e ogni altro onere o spesa dovuta;
- c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
- d) danni alle proprietà comunali;
- e) violazione delle norme di cui all'art. 13 riferite al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto della occupazione;
- f) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del Concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ART. 19
**DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI -
ORDINANZA DI SGOMBERO E RIPRISTINO**

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione, da parte della Polizia Municipale o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengono opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione o del contratto.

Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate nell'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di contestazione di illecito amministrativo con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dall'art. 32 del presente Regolamento, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di

concessione. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per cessare della occupazione o per conformarsi alle prescrizioni della concessione, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

ART. 20 DURATA DELLA OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 21 TIPI DI OCCUPAZIONE: PERMANENTE TEMPORANEA.

A) PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI. (soppresso dall'anno 1999)

B) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburanti nel territorio comunale sono di competenza dell'ufficio comunale di interventi economici.

2. L'installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione ed impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

3. E' vietata l'occupazione di aree pubbliche per la costruzione di accessi agli impianti di cui al comma 2 nel centro storico del capoluogo. Nel suddetto centro sono consentiti, compatibilmente con le esigenze della circolazione stradale, solamente i trasferimenti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

C) OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono ben disciplinati dagli artt. 46 - 47 - del D.Lgs. 507/1993.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

D) OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE.

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito Regolamento.

2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

E) OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenza, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è l'ufficio Tecnico.

2. Chiunque esegua lavori o depositi materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative i comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso.

3. Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare i lavori edili, installazioni ingombranti o depositi vari, sottostanno alle norme delle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia Urbana, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore.

4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle priorità comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino come da precedenti articoli.

F) OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI.

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare i loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'autorità comunale e salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U della Legge di P.S..

2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

G) POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI.

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, delle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.

2. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dalla Polizia Municipale.

3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio ambulante devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

H) OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI.

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato e' richiesta l'autorizzazione comunale.

2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente, con ordinanza, può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

I) ESPOSIZIONE DI MERCE.

1. L'esposizione di merci effettuate al di fuori dagli esercizi di vendita quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale purchè non in contrasto con le norme di igiene pubblica.

ART. 22

GRADUAZIONE DELLA TASSA E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Agli effetti della tassa di cui al presente regolamento, il Comune di San Cesario sul Panaro appartiene alla classe V.

2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

3. A tale scopo il territorio comunale è classificato in DUE categorie come risulta dall'allegato n. 2.

ART. 23

COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

3. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, così come stabilite nell'allegato n. 1 al presente Regolamento e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo 21.

ART. 24 ⁽¹⁾

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico:

- a) i soggetti, di cui al precedente art. 4, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima;
- b) la denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto;
- c) negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa;
- d) l'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni dell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno di riferimento.

2. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo:
 - a) si applicano le modalità ed i termini di obbligo denuncia di cui al precedente comma 1 lettere a) e b);
 - b) il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno;
 - c) per le variazioni verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 - d) la tariffa unitaria è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente.

3. Per le occupazioni temporanee:
 - a) l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa;
 - b) di durata superiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, e per tali devono intendersi quelle effettuate dallo stesso soggetto, per le stesse attività e nel medesimo luogo più di due volte all'anno, la riscossione avviene mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 c. 8 D. Lgs. 507/93. La convenzione, predisposta dall'Ufficio Tributi al quale devono rivolgersi i contribuenti interessati, comporta un'ulteriore riduzione della tariffa del 50% a fronte della sottoscrizione della stessa e del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo dell'occupazione;
 - c) relative al mercato ambulante settimanale, la sottoscrizione della convenzione di cui alla lettera b) del presente comma prevede il pagamento forfettario di n. 52 mercati settimanali a tariffa ridotta del 50% in unica soluzione con versamento anticipato.

4. Il pagamento della tassa:
 - a) deve essere effettuato, non oltre il termine previsto per l'occupazione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune;
 - b) può avvenire, previa richiesta ed in via anticipata, in forma rateale alle scadenze previste dalla legge;
 - c) effettuato con le modalità di cui al precedente comma 3 lettera b non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

(1) Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.04.2010

ART. 25

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVA DELLA TASSA.

1. L'Ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei SEI MESI successivi alla data di presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente e' effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 23 comma 4, entro SESSANTA GIORNI dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le sopratasse e gli interessi liquidati e fissando il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di TRE ANNI dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro NOVANTA GIORNI dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA E ALLE SUPERFICI

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, ai sensi del disposto dell'art. 45,

comma 1, del D.Lgs. 507/93, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 12 ore riduzione del 10%

Oltre le 12 ore e fino a 24 ore tariffa giornaliera intera

Fino a 14 giorni tariffa giornaliera intera

Oltre i 14 giorni tariffa ridotta del 50%

SUPERFICIE

Fino a 1000 mq.tutta la superficie

Oltre i 1000 mq.riduzione del 90%

Limitatamente alle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante come segue:

- fino a 100 mq. riduzione del 50%
- da 100 a 1000 mq. riduzione del 75%
- oltre 1000 mq. riduzione del 90%

ART. 27

VARIAZIONI DELLA TARIFFA PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Si indicano di seguito le variazioni alla tariffa stabilita in misura fissa dalla Legge e contemporaneamente vengono stabilite le riduzioni o maggiorazioni della tariffa ordinaria in relazione alle diverse tipologie di occupazione temporanee:

- 1) riduzione dei 2/3 per occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo (es:striscioni, ecc...);
- 2) riduzione del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune;
- 3) riduzione del 50% per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- 4) riduzione del 70% per le occupazioni con tende e simili. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va

determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

- 5) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, e per la quale il Comune dispone la riscossione mediante convenzione come da art. 24 c. 3 lettera b) ⁽¹⁾ del presente Regolamento. Si intende ricorrente quando si verifica per più di 2 volte all'anno;
- 6) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- 7) riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- 8) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- 9) riduzione del 50% per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre, con apposito atto deliberativo, un CANONE DI CONCESSIONE qualora lo ritenga opportuno in rapporto soprattutto al vantaggio economico che l'utente ricava dall'occupazione temporanea. Il canone sarà corrisposto con le stesse modalità e contemporaneamente alla relativa tassa.

ART. 28

TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE E SUA GRADUAZIONE IN RAPPORTO ALLA SUPERFICIE E ALLA DURATA

1. Si intendono occupazioni permanenti quelle aventi durata superiore all'anno:
 - per superficie fino a 1000 mq. = tariffa intera
 - per superficie oltre i 1000 mq. = riduzione del 90%L'eventuale superficie accedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

2. La tassa è dovuta per anno solare ed a ciascuno corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Es: occupazione del 10.4.1994 al 5.2.1998 = periodo di tassazione 5 anni.

(1) Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.04.2010

ART. 29
RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Le riduzioni previste in misura fissa dalla Legge, o facoltativa vengono stabilite nelle seguenti misure:

- 1) (soppresso dall'anno 1999)
- 2) (soppresso dall'anno 1999)
- 3) (soppresso dall'anno 1999)
- 4) (soppresso dall'anno 1999)
- 5) riduzione dei 2/3 per occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle di cui all'art. 46 e 47 (es: pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, tettoie bacheche e vetrinette, cisterne olii combustibili ecc...);
- 6) riduzione del 70% per occupazioni con tende, fisse o retrabili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

ART. 30
AFFRANCAZIONE ED ABOLIZIONE DEL PASSO CARRABILE

(articolo soppresso dall'anno 1999)

ART. 31
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Enti Pubblici e Privati diversi dalle Società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) (soppresso dall'anno 1999);
 - h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta dagli interessati.

ART. 32 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
- a) all'Intendenza di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ART. 33 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la tardiva presentazione della denuncia entro 30 giorni si applica la sanzione amministrativa del 12.50% della tassa dovuta (1/8 del minimo) con un minimo di lire dodicimilacinquecento.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia oltre 30 giorni si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta.

4. Per la denuncia infedele o incompleta si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100%.

5. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo di tassa non versato. Le disposizioni di questo comma non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. Per il tardivo versamento entro 30 giorni si applica la sanzione amministrativa pari al 3,75% (1/8 del 30%) di ogni importo di tassa versato in ritardo.

7. Per le violazioni di natura formale che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

8. Per le violazioni formali regolarizzate entro 30 giorni la sanzione amministrativa e' pari a lire dodicimilacinquecento, purchè il pagamento della sanzione avvenga contestualmente alla regolarizzazione del tributo.

9. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori nella misura stabilita dalla Legge vigente.

ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

ART. 35 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 36
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 37
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 1999.

ALLEGATO N. 1

TARIFFE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo (per superfici fino a 1.000 mq.).

Tariffa giornaliera per mq. :

Categoria prima.....L. 2.000

Categoria seconda.....L. 600

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) fino a 12 ore (riduzione del 10%):

Categoria prima.....L. 1.800

Categoria seconda.....L. 540

2) oltre le 12 ore e fino alle 24 ore:

Tariffa intera

3) fino a 14 giorni:

Tariffa intera

4) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)

Categoria prima.....L. 1.000

Categoria seconda.....L. 300

N.B. Oltre i 1.000 mq. di superficie si applica la riduzione del 90% della tassa.

B) Occupazioni con tende e simili (riduzione del 70%)

Categoria prima.....L. 600

Categoria seconda.....L. 180

C) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali e sportive (riduzione dell'80%).

Categoria prima.....L. 400

Categoria seconda.....L. 120

- D)** Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e derivanti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%).

Categoria prima.....L. 400

Categoria seconda.....L. 120

Le seguenti tariffe sono applicate previa riduzione della superficie come segue:

fino a 100 mq. riduzione del 50%

da 100 a 1.000 mq. riduzione del 75%

oltre 1.000 mq. riduzione del 90%

- E)** Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (riduzione del 50%)

Categoria prima.....L. 1.000

Categoria seconda.....L. 300

- F)** Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione di 2/3)

Categoria primaL. 667

Categoria seconda.....L. 200

- G)** Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (riduzione del 50%)

Categoria prima.....L. 1.000

Categoria seconda.....L. 300

- H)** Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)

Categoria primaL. 1.000

Categoria seconda.....L. 300

- I)** Occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune (riduzione del 70%)

Categoria primaL. 600

Categoria seconda.....L. 180

CONVENZIONE:

Occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente (più di 2 volte l'anno) e con riscossione mediante convenzione (art.22) riduzione del 50% delle tariffe relative alle occupazioni specifiche.

- L)** Occupazioni sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo.

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

**OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE
DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

FINO A DA 31 A DA 91 A SUPERIORE 30 GG. 90 GG. 180.GG A 180 GG

Cat. prima	10.000	13.000	15.000	20.000
Cat. seconda	3.000	3.900	4.500	6.000

**OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE
DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

FINO A DA 31 A DA 91 A SUPERIORE A 230 GG. 90 GG. 180 GG. 180 GG.

Cat. prima	15.000	19.500	22.500	30.000
Cat.seconda	4.500	5.850	6.750	9.000

OCCUPAZIONI PERMANENTI.

A) Occupazione del suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

per ogni mq. e per anno (fino a 1.000.mq.)

Categoria prima.....L. 34.000
Categoria seconda.....L. 10.200

**B) Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(riduzione del 70%)**

Categoria prima.....L. 10.200
Categoria seconda.....L. 3.060

**C) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle dell'art. 46
e 47 (riduzione dei 2/3)**

Categoria prima.....L. 11.333
Categoria secondaL. 3.400

D) PASSI CARRABILI

- 1) (Soppresso dall'anno 1999)
- 2) (Soppresso dall'anno 1999)
- 3) (Soppresso dall'anno 1999)
- 4) (Soppresso dall'anno 1999)

E) ACCESSI CARRABILI E PEDONALI A RASO.

(Soppresso dall'anno 1999)

F) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE:

Categoria prima.....L. 34.000

Categoria seconda.....L. 10.200

La tariffa va commisurata alla superficie del posto assegnato.

G) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

- 1) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.

- per ogni Km. lineare o frazione (calcolata intera)

Categoria primaL.250.000 forfettario
(per più utilizzi)

Categoria secondaL. 75.000 forfettario

- 2) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime: Tassa annuale complessiva L. 50.000.
- 3) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie e sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 10% delle spese complessive sostenute dal Comune.

H) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale e' dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE PER OGNO SERBATOIO PER OGNI 1000 SONO SITUATI GLI AUTONOMI DI CAPACITA' LITRI O FRAZIONI - IMPIANTI FINO A 300 LITRI NE SUPERIORE A 300 LITRI

a) Centro abitato	60.000	12.000
b) Zona limitrofa	50.000	10.000
c) Sobborghi e zone periferiche	30.000	6.000
d) Frazioni	10.000	2.000

N.B.: Per le norme specifiche si rinvia all'art. 48 commi da 1 a 6 D.L.507/93.

D) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, e' dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI

a) Centro abitato	20.000
b) Zona limitrofa	15.000
c) Frazioni, sobborghi e zone specifiche	10.000

L) ESENZIONI.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali per finalità specifiche di assistenza previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) (soppresso dall'anno 1999)
- h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta dagli interessati.

"STRADARIO IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE IN CUI E' STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI T.O.S.A.P."

A) LA CATEGORIA 1[^] del territorio Comunale e' da considerarsi secondo il seguente elenco:

- Via dell'Industria
- Via dell'Artigianato
- Via della Meccanica
- Via del Lavoro
- Via Viazza (dall'altezza di Via Modenese all'altezza di Via della Meccanica)
- Via Martiri Artioli (per la lunghezza della strada stessa di competenza del territorio comunale)
- Via Emilia (per la lunghezza delle strada stessa di competenza del territorio comunale)

B) LA CATEGORIA 2[^] del territorio comunale e' da considerarsi secondo il seguente elenco:

- Tutte le Vie non comprese nella categoria 1[^].



OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

- a) **Occupazioni temporanee di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo (per superfici fino a 1.000 mq.).**

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,13
Categoria seconda	€ 0,34

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

- 1) fino a 12 ore (riduzione del 10%):

Categoria prima	€ 1,02
Categoria seconda	€ 0,31

- 2) oltre le 12 ore e fino alle 24 ore:

Categoria Prima	€ 1,13
Categoria Seconda	€ 0,34

- 3) fino a 14 giorni:

Categoria Prima	€ 1,13
Categoria Seconda	€ 0,34

- 4) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 0,57
Categoria seconda	€ 0,17

N.B. Oltre i 1.000 mq. di superficie si applica la riduzione del 90% della tassa.

b) Occupazioni con tende e simili (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 0,34
Categoria seconda	€ 0,10

c) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali e sportive (riduzione dell'80%)

Categoria prima	€ 0,23
Categoria seconda	€ 0,07

d) Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e derivanti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%).

Categoria prima	€ 0,23
Categoria seconda	€ 0,07

Le seguenti tariffe sono applicate previa riduzione della superficie come segue:

fino a 100 mq.	riduzione del 50%
da 100 a 1.000 mq.	riduzione del 75%
oltre 1.000 mq.	riduzione del 90%

e) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 0,57
Categoria seconda.	€ 0,17

f) Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione di 2/3)

Categoria prima	€ 0,37
Categoria seconda	€ 0,11

g) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 0,57
Categoria seconda	€ 0,17

h) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 0,57
Categoria seconda	€ 0,17

i) Occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 0,34
Categoria seconda	€ 0,10

CONVENZIONE:

Occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente (più di 2 volte l'anno) e con riscossione mediante convenzione (art.22) riduzione del 50% delle tariffe relative alle occupazioni specifiche.

l) Occupazioni sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo.

La tassa, in deroga al disposto dell' art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE

durata dell'occupazione	fino a 30 gg.	da 31 a 90 gg.	da 91 a 180 gg.	superiore a 180 gg.
Cat. prima	€ 5,68	€ 7,38	€ 8,83	€ 11,36
Cat. seconda	€ 1,71	€ 2,21	€ 2,55	€ 3,41

OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE

durata dell'occupazione	fino a 30 gg.	da 31 a 90 gg.	da 91 a 180 gg.	superiore a 180 gg.
Cat. prima	€ 8,53	€ 11,08	€ 12,78	€ 17,04
Cat. seconda	€ 2,55	€ 3,32	€ 3,84	€ 5,12

OCCUPAZIONI PERMANENTI.

3. Occupazione del suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.per ogni mq. e per anno (fino a 1.000.mq.)

Categoria prima	€ 17,56
Categoria seconda	€ 5,27

4. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 5,27
Categoria seconda	€ 1,58

5. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle dell'art. 46 e 47 (riduzione dei 2/3)

Categoria prima	€ 5,85
Categoria seconda.	€ 1,76

6. PASSI CARRABILI

- 1) (Soppresso dall'anno 1999)
- 2) (Soppresso dall'anno 1999)
- 3) (Soppresso dall'anno 1999)
- 4) (Soppresso dall'anno 1999)

7. ACCESSI CARRABILI E PEDONALI A RASO.
(Soppresso dall'anno 1999)

8. OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE:

Categoria prima	€ 17,56
Categoria seconda	€ 5,27

La tariffa va commisurata alla superficie del posto assegnato.

9. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

Regolamentate ai sensi dell'art. 18 legge 488 del 23/12/1999 che modifica e sostituisce l'art.63 c.2 lettera f) del d.lgs. 15/12/1997 n.446.

10. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Località dove sono situati gli impianti	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 300 litri	Per ogni 1000 litri o frazione superiore a 300 litri
Centro abitato	€ 30,99	€ 6,20
Zona limitrofa	€ 25,82	€ 5,16
Sobborghi e zone periferiche	€ 15,49	€ 3,10
Frazioni	€ 5,16	€ 1,03

N.B.: Per le norme specifiche si rinvia all'art. 48 commi da 1 a 6 D.L.507/93.

11. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, e' dovuta la seguente tassa annuale:

località dove sono situati gli apparecchi	
Centro abitato	€ 10,33
Zona limitrofa	€ 7,75
Frazioni, sobborghi e zone specifiche	€ 5,16

L) ESENZIONI.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) , del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b)** le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità , sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c)** le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- d)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) (soppresso dall'anno 1999)
- h) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta dagli interessati.